

COMUNE DI VENEZIA

N. \_\_\_\_\_ Repertorio Municipale

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO**

**ENTEGEDI040 - Spese per servizi tecnici afferenti la mobilità' (conteggi e indagini di traffico stradale e lagunare). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SICUREZZA STRADALE, PERCORRIBILITÀ, SEGNALE IN ARRIVO ALLO SPORTELLO MOBILITÀ TERRESTRE - CIG \_\_\_\_\_**

**TRA:**

a) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F.: \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

Domicilio fiscale: \_\_\_\_\_ Codice fiscale n.: \_\_\_\_\_.

b) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - C.F.: \_\_\_\_\_, che dichiara

di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile, domiciliato, per la carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.

Codice fiscale n.: 00339370272.

**PREMESSO CHE:**

- che, in seguito a richiesta di offerta, con Determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Dirigente del Settore \_\_\_\_\_, il servizio di Supporto tecnico sicurezza stradale, percorribilità, segnalazioni in arrivo allo Sportello mobilità terrestre è stato aggiudicato, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'anzidetto appaltatore, per l'importo complessivo di € .....= (o.f.e.) come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al .....%, sul prezzo a base di offerta;
- che, ai sensi della misura C\_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, si dà atto che non si è reso necessario effettuare la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto in quanto il suddetto capitolato non è stato redatto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1. Oggetto del contratto**

1.1 La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto,

dell'offerta economica e dell'offerta tecnica presentate in sede di gara, documenti che vengono espressamente richiamati e fanno parte del presente contratto, ancorché non materialmente allegati al medesimo, e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

1.2 L'appalto consta delle seguenti prestazioni:

- supporto tecnico nella valutazione degli aspetti di sicurezza stradale legati alle modifiche alla circolazione necessari per interventi pubblico o privati che interessano le viabilità di competenza comunale;
- supporto tecnico nella valutazione della percorribilità degli itinerari richiesti dai vettori di trasporti eccezionali;
- supporto tecnico nella valutazione delle risposte alle segnalazioni in arrivo allo Sportello mobilità terrestre;

**Articolo 1 bis – Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120,  
comma 10, D.lgs. n. 36/2023**

1. Con il presente contratto, l'Affidatario si obbliga ad eseguire i servizi di Supporto Tecnico Sicurezza Stradale, Percorribilità, Segnalazioni In Arrivo Allo Sportello Mobilità Terrestre.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di provvedere a prorogare il suddetto servizio, previa attivazione della clausola di opzione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 data la complessità delle variazioni alla circolazione che l'ufficio dovrà gestire ed in ogni caso subordinatamente alla piena disponibilità nel Bilancio Comunale delle somme richieste.

**Articolo 2. Durata**

2.1 La durata del presente contratto ha decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto fino all'emissione del certificato di verifica di conformità.

**Articolo 3. Ammontare del contratto e modalità di pagamento**

3.1 L'importo contrattuale di aggiudicazione ammonta ad €\_\_\_\_\_ = (euro \_\_\_\_), oneri fiscali esclusi.

3.2 Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato a misura, secondo lo svolgimento delle prestazioni.

3.3 È onere dell'affidatario comunicare alla stazione appaltante l'avvenuta ultimazione del servizio.

3.4 La verifica di conformità della prestazione è avviata dal RUP entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione e deve essere ultimata entro i successivi 60 giorni dalla conclusione della prestazione, salvo diverso termine ai sensi dell'art. 125, comma 7 d.lgs. 36/2023.

3.5 Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore che deve firmarlo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di regolare esecuzione. Il certificato dovrà contenere l'indicazione e l'eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate o da applicarsi.

3.6 Ai sensi dell'art. 125 comma 7 D.Lgs. 36/2023 all'esito positivo della verifica di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pa-

gamento non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, c.c.

3.7 Al fine di consentire all'Amministrazione il/i pagamento/i, l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti. Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema - SDI con intestazione a:

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- codice univoco dell'ufficio\_\_\_\_\_
- descrizione dell'incarico\_\_\_\_\_
- codice identificativo di gara (CIG)
- i dati relativi al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche\_\_\_\_\_
- il codice IBAN del conto dedicato per il pagamento mediante bonifico bancario;

#### **Articolo 4. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

4.1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi del conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo stesso, come indicato al precedente art. 4. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda

modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

4.2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

4.3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra citata legge n. 136/2010. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

4.4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4.5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti della stazione appaltante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti *(dei subappaltatori e)* dei subcontraenti

in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla sopra citata legge n. 136/2010 ed eventuali successive modifiche.

4.6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell'oggetto del presente contratto.

#### **Articolo 5. Cessione del contratto e cessione dei crediti**

5.1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, è vietata all'appaltatore la cessione del contratto, pena la nullità dell'atto di cessione.

5.2. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023, dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

5.3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i..

#### **Articolo 6. Condizioni generali di esecuzione del servizio e verifiche in fase esecutiva**

6.1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti approvato con d.lgs. n. 36/2023 e nei suoi allegati.

6.2. Ai sensi della misura C\_14 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, nonché in adempimento delle indicazioni contenute nella deliberazione Anac n. 497 del 29

ottobre 2024, si riepilogano di seguito i controlli e le verifiche periodiche cui verrà assoggettata la prestazione:

-

-

6.3. Si rappresenta che la stazione appaltante, in adempimento della misura C\_ 37 della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, effettuerà delle verifiche, anche qualitative, alla luce dei criteri di misurabilità effettivamente utilizzati sulla scorta di apposita check list redatta in adempimento della misura anticorruptiva indicata.

#### **Articolo 7. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva**

7.1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore è esentato dal presentare apposita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, in considerazione della circostanza che l'operatore economico cui viene affidato l'incarico risulta aver già svolto in passato – nel rispetto del principio di rotazione – altri incarichi professionali regolarmente espletati, denotando pertanto una tendenza ad onorare le obbligazioni contrattuali.

#### **Articolo 8. Responsabilità verso terzi e assicurazione**

8.1. Ai sensi dell'art. \_\_\_\_ del Capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore ha presentato la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi n. \_\_\_\_, emessa dalla società \_\_\_\_ - Agenzia di \_\_\_\_, con scadenza \_\_\_\_, per un massimale di € \_\_\_\_ per ogni sinistro.

8.2. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto la polizza di cui al punto precedente e a



mantenerla efficace e valida. Il RUP, avvalendosi se previsto del direttore dell'esecuzione del contratto, verificherà il puntuale rinnovo della polizza di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

#### **Articolo 9. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

9.1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii. e dal vigente Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

9.2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

9.3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

9.4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci

giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

**Articolo 10. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di Legalità**

10.1. Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore complessivo non è superiore a € 150.000,00.

10.2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.

10.3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

10.4. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniquale volta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

10.5. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del

contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

10.6. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

10.7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

10.8. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

10.10. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione del servizio, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

10.11. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

#### **Articolo 11. Recesso e risoluzione del contratto**

11.1. La stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità e i termini in esso previsti.

11.2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle clausole del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi previsti, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

11.3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora sia accertato, previo contraddittorio tra le parti, la

violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha presentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e della vigente sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026 del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

11.4. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. al verificarsi delle seguenti situazioni:

- in caso di frode o di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura, in particolare nel caso in cui non esegua l'appalto in modo strettamente conforme all'offerta e al presente allegato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti ;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la fornitura;
- mancato rispetto delle normative vigenti;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento (DPR n. 62/2013 e s.m.i. e quello interno del Comune di Venezia adottato con delibera di Giunta n. 78 del 13/04/2023;

## **Articolo 12. Domicilio dell'appaltatore**

12.1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in \_\_\_\_\_ *[ovvero presso gli uffici \_\_\_\_\_ del Comune di Venezia]*.

### **Articolo 13. Controversie**

13.1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

### **Articolo 14. Trattamento dei dati personali**

14.1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

14.2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

14.3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

#### **Articolo 15. Documenti che fanno parte del contratto**

15.1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale n. .... del .....
- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 6 comma 3;
- l'offerta economica;
- determinazione corrispettivi professionali;
- le polizze di garanzia.

#### **Articolo 16. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

16.1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

16.2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data del certificato di regolare esecuzione.

16.3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

16.4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. .... pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il legale rappresentante della società .....

.....

*(firmato digitalmente)*

Il Dirigente

arch./ing./dott. \_\_\_\_\_

*(firmato digitalmente)*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra ....., quale legale rappresentante della società ....., dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli .....del presente contratto.

Il legale rappresentante della società .....

.....

*(firmato digitalmente)*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005.*